

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che il Parlamento ha approvato la Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223. Tale provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2006 n. 186, reca disposizioni in tema di "Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali" che sostituiscono integralmente quelle contenute nell'art. 118 del Testo Unico Bancario. Riportiamo di seguito il nuovo testo dell'art. 118:

Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditor, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

5. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Le evidenziamo pertanto, rispetto a quanto previsto dalla precedente norma, i principali obblighi a carico della Banca e i diritti del Cliente:

- La facoltà, per la Banca, di variare unilateralmente tassi, prezzi o altre condizioni, deve essere prevista nel contratto e potrà essere esercitata qualora sussista un giustificato motivo;
- E' obbligo per la Banca comunicare espressamente al Cliente qualunque modifica delle condizioni contrattuali con un preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Tale comunicazione deve contenere in modo evidente la frase: "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*";
- Il Cliente ha facoltà, entro 60 giorni, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e ha diritto di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le regole sopra riportate sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente;
- In ogni caso, nei contratti di durata, il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

Distinti saluti.

Banca di Forlì Credito Cooperativo S.C.
La Direzione

Forlì, 16 agosto 2006